



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 12/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 29 ottobre 2015, n. 394

Art. 14 della L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. proroga coltivazione e recupero ambientale di cava di calcarenite in località "San Francesco" Fg. 18 ptc. 474 e 476 del Comune di ANDRIA BT

Società ECO INERTI ACQUAVIVA S.r.l. - Via Poerio, 46 - 76123 ANDRIA BT- P.IVA 06805600720.

L'anno 2015, addì 29 del mese di ottobre, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA)
Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.; Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128 /59 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di variazione del PRAE;

Viste la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: " Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011", attribuzione al servizio

ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- La società Eco Inerti Acquaviva S.r.l. (ex S.n.c.) con Determinazione regionale n. 134 del 21 settembre 2009 è stata autorizzata all'esercizio di attività estrattiva in loc. San Francesco del Comune di Andria BT su terreni ricadenti in fg.18 ptc. 474 e 476 del Comune di Andria BT;
- La superficie catastale dell'area di cava autorizzata è di circa mq. 18.079 di cui circa 13.000 destinata all'estrazione del minerale;
- Il progetto di cava autorizzato ha già acquisito il parere favorevole di VIA con determinazione del servizio Ecologia n. 521 del 22 ott 2007, le cui prescrizioni si intendono confermate con il presente provvedimento;
- L'AdB della Puglia, con nota prot. 9676 del 10 lug 2015, ha comunicato che non sussistono condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza, rappresentando la necessità di garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità delle fronti di cava e le condizioni di sicurezza del cantiere;
- VISTA la Perizia giurata, in data 19 marzo 2015, sottoscritta presso il Tribunale di Trani, con la quale è dichiarato, in particolare, che l'area non ricade in zona Sic e/o ZPS e/ aree protette e non ricade in ATE di A e B del Putt/p, ma ricade in ATE di tipo “E”; e che il più vicino reticolo è distante circa mt. 240 dall'area di cava;
- Vista la perizia giurata dal tecnico ing. Gianfranco Cannone, relativa ad asseverazione del Piano quotato aggiornato alla data del 17 mar 2015;
- Visto l'adempimento annuale ultimo, previsto dalla DGR 324/2015 relativo alla comunicazione dei dati statistici e pagamento tassa annuale sulle volumetrie di materiale estratto, in atti prot. 9791 del 13 lug 2015;
- Vista la dichiarazione di sicurezza in cava (ord. N. 2/2011) e la relazione di stabilità delle fronti di cava (Ord. 3/2011), in atti prot. 9791 del 13 lug 2015;
- Vista la documentazione scritto-grafica allegata all'istanza di proroga;
- VISTA la relazione Piano di gestione dei rifiuti ex D.Lgs. 117/2008, capitolo 7 della relazione tecnica prot. 4408 del 27 mar 2015;
- VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 1290/VIA/B7 del 07 feb 2003, con la quale si riferisce in merito alla non applicazione delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimenti di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva;
- VISTI gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare le sentenze e/o ordinanze TAR Puglia - Bari nn.

2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 149/2008 e 317/2009;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava, di proprietà del socio amministratore, Sig. Acquaviva Francesco, è concessa in comodato gratuito a favore della società esercente, con atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Barletta;
- l'esercente possiede le capacità tecniche ed economiche per condurre l'attività estrattiva, essendo già titolare di cava;
- l'area non ricade in zone SIC e/o ZPS e non ricade in ATE di tipo "A" oppure "B";
- L'intervento in progetto prevede, la proroga della autorizzazione alla coltivazione del giacimento autorizzato, in quanto sussistono motivati interessi di sviluppo economico;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza di proroga presentata dalla società Eco Inerti Acquaviva S.r.l. relativa alla coltivazione e recupero ambientale della cava in argomento;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la determina di autorizzazione della cava in oggetto, n. 124/2009;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i., il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010, le direttive in materia, il Putt/p ed il PPTR vigente;

Visti gli atti di ufficio e la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Preso atto della regolarità ed ammissibilità dell'istanza in oggetto e della documentazione di progetto

allegata;

Preso atto della documentazione di progetto aggiornata, ritenuta conforme alle direttive dirigenziali, dal punto di vista tecnico e amministrativo, nonché in termini di sicurezza;

Vista la perizia giurata sottoscritta dal tecnico della società;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r. 37/85 e s.m.i.,

DETERMINA

1. È autorizzata la proroga della coltivazione e recupero ambientale di cava di calcarenite ricadente in agro di Andria BT al fg. 18 ptc. 474 e 476. per le motivazioni espresse in narrativa, fino al 30 ott 2023 a favore della società ECO INERTI ACQUAVIVA - P.IVA 06805600720;

2. Prescrizioni e obblighi ulteriori dell'esercente:

a. trasmettere alla Regione Puglia - Ufficio Attività estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1.000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità delle fronti di cui alle Ordinanze dirigenziali n. 2 e 3 del 2011;

b. apporre all'ingresso della cava un cartello aggiornato identificativo della cava, con le indicazioni di cui all' Ordinanza n. 1/2011;

c. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n°60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione del versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - viale delle Magnolie, n.6/8 - Modugno BA;

d. deve condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di ripristino e recupero ambientale delle aree di cava secondo le modalità previste in progetto autorizzato con la Determina di autorizzazione n. 124/2009, adeguato alle NTA del PRAE ed alle prescrizioni imposte con il presente provvedimento;

e. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

f. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

g. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione finale della cava stessa;

h. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004;

i. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero, si stabilisce l'importo aggiornato di EURO 50.000,00 (eurocinquantamila/00), come garanzia finanziaria, che può essere resa sotto forma anche fideiussoria, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste

dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

j. Il presente provvedimento è valido fino al 30 ott 2023, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

k. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero ambientale;

l. l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

m. è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno della cava, se non preventivamente autorizzato;

n. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi per la parte di competenza;

o. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

p. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

q. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, di tutela paesaggistica e ambientale, ecc.;

r. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

s. la presente autorizzazione è personale e, pertanto, non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

t. deve comunicare alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

u. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

v. Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, l'Esercente deve utilizzare il materiale accantonato già presente in sito e/o il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio e/o il materiale inerte residuo di cava, temporaneamente depositato all'interno della cava stessa. L'eventuale utilizzo di materiali provenienti dall'esterno cava deve essere preventivamente autorizzato da questo ufficio e/o da altra autorità competente;

3. Ulteriori Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a)Prima dell'inizio dei lavori, verificare l'efficienza della recinzione lungo tutto il perimetro di cava, che deve essere realizzata con rete e paletti, oppure con muratura o rete e muratura, adeguata al contesto ambientale di riferimento e di altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra; realizzare il cancello di ingresso e apporre i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", ecc. ecc.;

b)condurre i lavori di coltivazione della cava come da progetto autorizzato con la Determina n. 124/2009, nel rispetto delle prescrizioni vigenti e/o imposte con il presente provvedimento, in particolare:

- L'estrazione del materiale sarà condotta con il metodo a gradoni intervallati da pedata e lo scavo non deve superare la massima profondità di progetto;

- garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere;

- tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere

regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;

- assicurare il divieto di accesso in cava agli estranei, a mezzo cartelli ammonitori recinzione, ingresso controllato, ecc. nel rispetto dell'art. 46 del D.P.R. 128/59;

- porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività di cava ed acquisire la relativa autorizzazione alla emissione delle polveri, ex D.lgs. 152 e s.m.i., ove previsto;

- impedire fenomeni di accumulo e ristagno di acqua in cava;

- l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, pertanto, non classificabili come "bosco", sarà oggetto di preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio Foreste, ai sensi del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi"

c) Ottenuto il presente titolo autorizzativo, l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S. e D.E. aggiornati, attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

d) L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività estrattive e/o da altra Autorità competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da Leggi vigenti;

e) Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

f) Il provvedimento è redatto nella forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

g) Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente del Servizio o suo delegato, ex l.r. 37/85 e s.m.i., ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;

e) sarà notificato in copia alla società ECO INERTI ACQUAVIVA S.r.l., Via Poerio, n. 46- 761213 ANDRIA BT, al Sig. Sindaco del Comune di ANDRIA BT;

f) Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia.

g) Il presente atto, composto da n° 9 fasciate, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons